

**SCHEMA DI CONVENZIONE****PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLE INIZIATIVE REGIONALI PER LA  
PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'AREA TURISTICA  
"RIVIERA DEL BRENTA"****TRA**

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "Regione" con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ..... nato a ..... il..... (C.F. ....) il quale interviene nel presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

**E**

La Società **Veneto Innovazione S.p.A.**, di seguito denominata "Società" con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante ..... nato a ..... il..... (C.F. ....)

di seguito le Parti

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 14/12/2017 è stato approvato il finanziamento di un progetto di promozione dell'area turistica "Riviera del Brenta", affidandone la realizzazione alla Società Veneto Innovazione S.p.A.;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... è stata approvata la prosecuzione del sopra richiamato progetto, affidandone la gestione operativa alla Società Veneto Innovazione S.p.A. avviato con DGR n. 2078 del 14/12/2017;

le Parti

**CONVENGONO QUANTO SEGUE****Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

La presente Convenzione attuativa, disciplina i rapporti tra la Regione e la Società alla quale è affidata la gestione operativa delle iniziative regionali per la realizzazione del progetto di promozione dell'area turistica "Riviera del Brenta" secondo le seguenti macro-aree di attività:

- realizzazione di proposte turistiche del prodotto "Riviera del Brenta" e "Terra del Tiepolo", costituzione di Club di Prodotto: € 20.000,00;
- organizzazione di work shop e educational tour: € 30.000,00;
- realizzazione materiale promozionale: € 10.000,00;
- mantenimento della piattaforma digitale con aggiornamento di contenuti: € 21.000,00;
- attività di coordinamento, supporto e assistenza tecnica per un importo di € 9.000,00.



Le attività di cui sopra formeranno oggetto di uno specifico piano operativo che la Società dovrà elaborare entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e che sarà approvato con proprio atto dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione. Per la predisposizione del Piano operativo la Società farà riferimento alle indicazioni che perverranno dalla Cabina di Regia presieduta dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione così come descritta nella Deliberazione n. .... del .....

La Cabina di Regia verrà convocata dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.

Per la realizzazione delle predette attività, la Società - in accordo con la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito di ogni singola iniziativa. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso alla Società per soli fini statistici o di studio.

#### **Articolo 2 - DURATA**

La durata della presente Convenzione decorre dal momento della stipula e termina in data 31 dicembre 2020, salva eventuale e motivata richiesta di proroga.

#### **Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo di € **90.000,00** (IVA compresa) che sarà erogata con le seguenti modalità:

- € **80.000,00** alla sottoscrizione della presente Convenzione e comunicazione di avvio delle attività;
- € **10.000,00** alla conclusione delle attività di cui all'art. 1, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società, previa presentazione di idonea documentazione amministrativo/contabile, nonché di relazione attestante le attività svolte.

Qualora, alla data di scadenza della presente Convenzione, comprese eventuali proroghe, risultino non impiegati, parzialmente o nella loro totalità, gli stanziamenti liquidati alla Società, quest'ultima dovrà provvedere quanto prima al riaccredito delle somme non impiegate alla Regione; tali somme non potranno in nessun caso essere oggetto di forme di compensazione.

#### **Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI**

I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi e/o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.



### **Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI**

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

L'Amministrazione Regionale si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

### **Articolo 6 – RISERVATEZZA**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

La Società s'impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

### **Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

### **Articolo 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI**

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione a la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 "*Directive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari*", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente. Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa,



in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti – Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

#### **Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

#### **Articolo 10 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

#### **Articolo 11 - NORMA DI RINVIO**

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto  
Il Direttore della Direzione Promozione  
Economica e Internazionalizzazione

Per Veneto Innovazione S.p.A.  
L'Amministratore Unico e  
Legale rappresentante

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta digitalmente ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.

